

«Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale previa nuove verifiche e relativa valutazione da portare a termine entro la data del 31 agosto e comunque prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.»

Ciò è quanto prevede l'O.M. del 5/11/07 n. 92, abrogando *ex lege* il meccanismo tutto italiano del "debito formativo", recuperato solo da 1 studente su 4, permettendo di iniziare così l'anno scolastico finalmente senza debiti.

Dopo la sospensione del giudizio, però, per gli alunni con insufficienze la scuola è obbligata ad attivare iniziative di recupero per le carenze rilevate. Quando attivare i corsi di recupero?

Questa è sicuramente la nota dolente. Vediamone i motivi:

- gli esami di stato 2007/08 iniziano il 16 giugno e in via previsionale termineranno il 15 luglio;
- oltre ai docenti impegnati come commissari interni nella propria sede, tutti i docenti sono obbligati a presentare domanda di partecipazione all'esame di stato in qualità di commissari esterni;
- considerando che le ferie, da godere durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, sono pari a 32 giorni più i famosi 4 giorni delle festività soppresse, la scuola potrà contare su un organico completo in servizio solo per l'ultima settimana di agosto.

Quindi le attività di recupero vanno organizzate e devono concludersi con le relative verifiche e le deliberazioni del competente consiglio di classe entro il 31 agosto, così come disposto dall'art. 7 dell'O.M. n. 92/07 o in via eccezionale nella prima decade di settembre, prima dell'inizio del nuovo anno.

Finalmente gli studenti saranno ammessi alla classe successiva senza debiti, ma avranno recuperato nel breve tempo a disposizione le carenze rilevate? La risposta sembra scontata.

Una scuola seria e di qualità controlla e verifica l'apprendimento degli studenti in itinere, in modo costante e interviene subito, non quando potrebbe essere già tardi. Per questo abbiamo molte perplessità sugli esiti della nuova formula in un'ottica di qualità di formazione. Molti i rischi all'orizzonte:

- per scongiurare il rischio di non fruire per intero delle ferie, alcuni (speriamo) docenti potrebbero essere tentati dai sei politico;
- si deresponsabilizzano le famiglie, perché, senza alcun onere a loro carico, delegano la scuola al recupero delle carenze dei propri figli;
- si deresponsabilizzano gli stessi studenti, nei quali potrebbe a ragione nascere la convinzione che la frequenza di un breve corso in giornate di calura estiva possa far loro guadagnare la promozione e sopperire al mancato impegno per un intero anno scolastico nelle normali ore curricolari e nello studio a casa.

Siamo convinti della validità delle attività di recupero, ma solo ad alcune condizioni:

1. devono essere tempestive;
2. limitate a carenze lievi e a studenti volenterosi;
3. dilazionate in itinere.

Spesso le insufficienze sono dovute ad una assenza di impegno e interesse, più che a delle difficoltà di apprendimento, per questo non ci sembra etico che la scuola, e per essa lo Stato, possa istituire corsi di recupero per investire risorse in studenti, a volte anche danarosi, ma svogliati e che hanno accumulato carenze divenute ormai irrecuperabili. Se bisogna premiare il merito, occorre avere anche la forza di punire il demerito!

Ribadendo l'apprezzamento dell'azione ministeriale finalizzata ad iniziare un nuovo anno scolastico senza "debiti", ci sentiamo di essere seriamente perplessi e preoccupati sull'applicazione.

Innanzitutto sarebbe stato più opportuno effettuare una diversificazione dal biennio obbligatorio e il triennio conclusivo dei corsi di studio. Inoltre, considerate le difficoltà di attivare corsi di recupero a fine estate, si poteva prendere in esame la possibilità di iniziare il nuovo anno al 1° di ottobre e dedicare settembre per le attività di recupero, verifica e scrutinio integrativo.

Accanto a queste nuove modalità, suggeriamo di istituire nell'ambito del servizio scolastico l'attività *intramoenia*, che sembrano possibili dall'art. 32 – *Ampliamento dell'offerta formativa e prestazioni professionali* dell'ipotesi del nuovo contratto di lavoro. Secondo il citato articolo i docenti possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico e per attività di recupero.

Di fatto si tratta di lezioni private rese dai docenti *intramoenia*, una soluzione che permetterebbe ai docenti di dare ripetizioni a pagamento all'interno del proprio istituto scolastico e contemporaneamente alle famiglie di poter scegliere per i loro figli l'insegnante per recuperare le carenze rilevate.

Porre a carico delle famiglie parte dell'onere economico delle attività di recupero significherebbe aumentare il livello delle responsabilità, nonché il livello di condivisione di un progetto di formazione che le famiglie chiedono alla scuola per i propri figli e che in questo modo ne diventano co-attori.

Le famiglie, e non solo la scuola e lo Stato, devono sentire urgente l'esigenza di investire in formazione e contribuire insieme con i docenti a valorizzare il mestiere dello studente, che essendo tale impone un sacrificio, che è l'impegno nello studio. Recuperare il valore della scuola deve essere un imperativo non solo per gli operatori, ma, e forse soprattutto, per i fruitori, primi a dover credere nella scuola per la costruzione di un proprio progetto di vita, che sia competitivo nel mondo del lavoro.

La soluzione *intramoenia* potrebbe essere anche di grande respiro per le finanze dello Stato. Ricordiamo che il comunicato ministeriale del 6/11/07, che ha accompagnato l'O.M. 92/07, parlava di 210 milioni di euro stanziati per le attività di recupero, che si sono improvvisamente ridotti a 65 milioni di euro con la nota prot. n.2430 del 22/11/2007 e non sappiamo a quanto (e quando) effettivamente ammonteranno nel momento dell'assegnazione alle singole scuole.

L'*intramoenia* potrebbe essere una soluzione, oltre che ad essere prevista nel contratto di prossima sottoscrizione. Ovviamente ci sono alcuni problemi da risolvere.

Le lezioni private, dunque anche l'attività *intramoenia*, non sono soggette al pagamento dell'Iva, ai sensi dell'articolo 10, comma 20, del D.P.R. 633/72, ma costituendo reddito sono soggette al versamento dell'Irpef. Però, trattandosi di attività libero professionali, le scuole non dovrebbero praticare la ritenuta alla fonte. Quindi, il professionista, il docente, percepisce gli emolumenti, rilascia fattura e li dichiara in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, provvedendo a versare l'imposta dovuta.

Saranno i competenti organi collegiali scolastici a definire il regime delle responsabilità. Nello specifico il Consiglio di Istituto potrà fissare un minimo e un massimo tariffario, per esempio variabile da 35 a 50 euro, per le attività *intramoenia*, da cui saranno detratti dei costi fissi e indiretti per le spese di funzionamento e di personale ausiliario.

Ultimo tassello riguarda i fruitori. Le famiglie che si accollano l'onere delle attività di recupero, investendo sui propri figli svogliati, devono avere la possibilità di poter portare in detrazione dai propri redditi la spesa sostenuta. Quest'ultima considerazione va rivolta direttamente al Ministro quale input di studio per possibili soluzioni.

Pio Mirra
Gianfranco Claudione
Liceo Classico "N. Zingarelli" - Cerignola